

**RAPPORTO**  
della Commissione delle Petizioni  
concernente la domanda di grazia presentata da Fritz Fahrni di Lucerna

(del 6 dicembre 1967)

La Commissione delle Petizioni si è occupata della domanda di grazia inoltrata il 9 settembre 1967 al Gran Consiglio dal cittadino bernese — domiciliato a Lucerna — signor Fritz Fahrni.

Con decreto di accusa del 20 aprile 1967, spiccato dal Procuratore Pubblico sopracenerino ai danni del signor Fahrni, quest'ultimo veniva condannato, per circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, a 21 giorni di arresto, ridotti a 14 giorni causa mancata opposizione, nonchè al pagamento di una multa di Fr. 150.—.

Nella lunga motivazione che accompagna la domanda di grazia, il signor Fahrni rileva in particolare i seguenti elementi, a suo giudizio scagionanti :

1. Costatato che il suo autista (signor Franz-Peter Novak, apolide, pure domiciliato a Lucerna) non riusciva a compiere una manovra in un terreno che lui riteneva di proprietà privata, si poneva al volante, iniziando la manovra richiesta, che lo fece entrare poi in collisione con la vettura del signor Gelsomino Beffa di Airolo. Incidente avvenuto il 30 ottobre 1966, nel territorio del Comune di Biasca.
2. Non conoscendo la lingua italiana, non gli fu possibile, dunque, comprendere il significato medesimo del decreto di accusa intimatogli dal Procuratore Pubblico sopracenerino e di opporre, inoltre, nei termini di legge prescritti, una eventuale opposizione allo stesso.
3. Le sue precarie condizioni finanziarie, dovute alla menomazione delle sue possibilità di lavoro a causa di una precedente revoca del permesso di circolazione e a un grave incidente automobilistico, avvenuto in Italia nel giugno 1967, non gli permettono di sostenere il danno materiale che l'espiazione della pena richiesta gli causerebbe.

Il preavviso dell'on. Procuratore Pubblico sopracenerino è negativo, come pure sono negative le conclusioni del messaggio del Consiglio di Stato concernente la domanda di grazia del Fahrni. Nell'esame dell'incarto Fahrni, la Commissione ha potuto constatare che il petente dal 2.12.1949 al 24.6.1966 ha pur troppo collezionato ben 12 reati riguardanti in particolare inosservanza delle prescrizioni di servizio militare, falso d'identità, frode, circolazione senza licenza di condurre, ecc. L'insieme dei reati è stato portato a conoscenza delle nostre Autorità giudiziarie dalla Polizia del Cantone di Berna.

I precedenti del petente sono tali da convalidare pienamente il giudizio espresso sul Fahrni dall'on. Procuratore pubblico sopracenerino e cioè che costui è un « pregiudicato nel reato che fa strame della buona fede altrui ».

Appare dunque evidente la recidività del Fahrni nell'inosservanza delle leggi e nell'abuso medesimo della fiducia che le Autorità giudiziarie gli avevano pure concesso nel giudizio di reati commessi in precedenza. L'accettazione della sua domanda di grazia, come giustamente rileva il messaggio governativo, causerebbe un pericoloso precedente, nei confronti di tutti quei cittadini che vengono condannati per reati di uguale misura. Facenda sua la conclusione del messaggio del Consiglio di Stato, la Commissione invita il Gran Consiglio a respingere l'istanza di grazia presentata dal signor Fritz Fahrni.

*Per la Commissione delle Petizioni:*

M. Pini, relatore

Ghiggia — Nessi — Poma — Porretti — Schianchi — Taddei.